



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione civile

Il Tribunale,
in composizione monocratica nella persona della dott.sa D. Clerici, sciogliendo la riserva,
nel procedimento iscritto al R.G. n. 24528/2018 tra:

Rappresentato dall'Avv. Guido E. M. Savio

parte ricorrente

e

MINISTERO DELL'INTERNO – QUESTURA di TORINO
in persona del Ministro *pro tempore*
rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato

parte resistente

Oggetto: ricorso ex 13 comma 8 del D. Lgs. n. 286/1998.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

PREMESSE in FATTO

Il ricorrente E. , cittadino nigeriano nato a Lagos il giorno , depositava in data 31.10.2018 ricorso per l'impugnazione del provvedimento di espulsione n. 1038/18 pronunciato dal Prefetto di Torino in data **3.10.2018** ai sensi dell'art. 13 co. 2 lett. c) e 14 del D.L.vo 286/1998 .

La Difesa ricorrente, nelle conclusioni rassegnate, segnalava la pendenza di altro procedimento avverso il rigetto della carta di soggiorno di cui all'art. 10 D. L.vo 30/2007, e chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, accogliersi il ricorso con ogni conseguenziale pronuncia.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno, concludendo per il rigetto del ricorso.

Il Giudice, rigettata l'istanza di sospensiva, autorizzava lo scambio di memorie difensive e repliche, e riservava la decisione.

MOTIVI della DECISIONE

Parte ricorrente lamenta, in sintesi, l'illegittimità del decreto di espulsione in ordine ai seguenti profili:

1. violazione di legge per mancata applicazione della disciplina prevista dal D. L.vo 30/2007, essendo il ricorrente coniugato con la sig.ra T. , cittadina comunitaria e titolare di permesso di soggiorno permanente (doc. 5, 7 e 8);
2. violazione di legge per vizio di forma del decreto, sottoscritto dal Vice Prefetto senza alcuna indicazione del provvedimento di delega (cita Cass 15190/2015);
3. violazione di legge ed eccesso di potere per difetto d'istruttoria e dei presupposti, nonché per erroneità e carenza di motivazione, sotto il profilo della attualità della pericolosità sociale (v. doc. 9 ord. Del Magistrato di Sorveglianza);



4. violazione di legge con riferimento all'art. 13 co. 2 D.L.vo 286/1998 come interpretato alla luce della sent. Corte Cost. 202/2013 e dell'art. 8 CEDU, ed eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed erroneità della motivazione, con riguardo alla mancata valutazione e bilanciamento con il legame familiare esistente con la moglie ed i figli.

L'eccezione di nullità per difetto di sottoscrizione è infondata, sia in quanto superata dalla produzione del provvedimento di delega del Prefetto (All. 2 di parte resistente), sia in quanto il presunto vizio non ha comportato alcun nocumento al ricorrente, né in termini di correttezza di riferibilità dell'atto al 'Prefetto di Torino', né quanto al corretto svolgimento del diritto alla difesa.

Nel merito, il ricorso è fondato, nei termini che seguono.

Premesso che il decreto impugnato è fondato sulla *pericolosità sociale* dell'istante, va osservato che:

- il Sig. E. è condannato, con sentenza divenuta definitiva l'11.4.2015, alla pena di anni otto mesi cinque e giorni venti di reclusione e a 44.000€ di multa per il reato di cui all'art. 73 co. 1 e 1bis DPR 309/1990: la pena complessiva è la risultante di provvedimento di cumulo di tre condanne per fatti attinenti l'importazione dall'estero di sostanza stupefacente, commessi in epoca precedente il 2012;
- il Sig. E. è coniugato con la cittadina rumena T : la coppia ha due figli, nati il 17.3.2010 ed il 28.6.2011;
- secondo il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza 17.11.2017, il condannato *ha compiuto un buon percorso inframurario, avendo sempre prestato attività lavorativa, da ultimo come panettiere, assunto dalla cooperativa Ecosol, circostanza che gli ha consentito di continuare a versare alla moglie un contributo economico; usufruisce dal giugno 2016 di periodici permessi premio, svolti presso l'abitazione familiare; la moglie, di origine rumena, lavora come collaboratrice familiare e i coniugi hanno due figli nati nel 2010 e nel 2011; non sono infine emersi ulteriori carichi pendenti*; ciò considerato, il Magistrato di Sorveglianza ha disposto che la pena residua fosse eseguita al domicilio sito in Torino
- come emerge dallo stato di famiglia, il nucleo familiare risiede appunto in Torino
- con decreto n. 1290/2018 il Questore di Torino in data 3.10.18 ha rigettato l'istanza, proposta dal ricorrente il 16.7.2018, di rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino della Comunità Europea;
- con decreto in pari data il ricorrente è stato espulso.

Il provvedimento di espulsione, oggetto di impugnazione, è fondato esclusivamente sulla valutazione di *pericolosità sociale* dell'istante, desunta dalle condanne riportate: nello specifico, secondo il decreto, il ricorrente, entrato sul T.N. *in data 2012* da frontiera sconosciuta, rientrerebbe in una delle categorie di cui all'art. 1 D. L.vo 159/2011, cioè tra coloro che debbano ritenersi *abitualmente dediti a traffici delittuosi*.

Nella parte motiva del provvedimento di espulsione si esclude, semplicemente e senza ulteriori considerazioni, la configurabilità dei presupposti di cui all'art. 19 D.L.vo 286/1998.

Peraltro, il ricorrente è (o è stato) titolare di permesso di soggiorno rilasciato da Autorità spagnola, come familiare di cittadino dell'Unione (il documento, prodotto con il ricorso come doc. 7, menziona appunto la moglie Sig.ra T).

Il provvedimento espulsivo è stato adottato contestualmente al rigetto della domanda volta al rilascio della carta di soggiorno.

Ciò posto, e premesso che il Ministero resistente non ha fornito elementi atti a contrastare tali risultanze di fatto, va osservato che, secondo la sentenza della Corte Cass. n. 14159/2017, la disciplina di cui al D. L.vo 30 del 2007 si estende ai familiari stranieri provenienti da Stati non appartenenti all'Unione Europea, e salve le limitazioni di cui all'art. 20 (motivi di sicurezza dello



Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza, altri motivi di ordine pubblico e di sicurezza) e dell'art. 21 (perdita delle condizioni, diverse da quelle relative alla pericolosità sociale, che determinano le condizioni di soggiorno), con esclusione delle ipotesi in cui il cittadino straniero sia stato precedentemente attinto da un provvedimento di espulsione, ipotesi che non è equiparabile all'accertamento delle condizioni di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, *incontestatamente rientranti nell'ambito di applicazione del D. L.vo 30/2007*.

Ne consegue che nel caso di specie la disciplina di riferimento è costituita dall'art. 20 D. L.vo 30/2007, e dunque la pericolosità sociale è valutata con riferimento a quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo.

Ciò posto, e premesso che l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di un provvedimento di allontanamento, si ritiene che nel caso di specie difettino le condizioni relative all'effettività ed alla concretezza della minaccia rappresentata dalla presenza dell'interessato sul territorio nazionale: se, infatti, è incontestabile la gravità dei fatti addebitati al ricorrente, è altresì pacifico che trattasi di vicende relativamente risalenti nel tempo (2010, secondo il ricorso), e che, inoltre, non vi è in atti alcun riscontro circa ulteriori comportamenti illeciti e neppure di segnalazioni a suo carico, non rinvenibili tra la documentazione prodotta dalla parte resistente, e da questa neppure allegati.

In secondo luogo, la PA non ha tenuto in alcuna considerazione il profilo attinente la situazione familiare: invero, il provvedimento impugnato non prevede una specifica motivazione a tale riguardo. Per contro, dal menzionato provvedimento del Magistrato di Sorveglianza risulta che il ricorrente ha, nonostante la lunga carcerazione, mantenuto i legami familiari, con la moglie e due figli, anche attraverso l'erogazione di un contributo economico: in tale contesto, egli ha usufruito dei benefici consistenti dapprima in permessi premio, ed in seguito la detenzione domiciliare, con rientro stabile presso l'abitazione familiare, senza che, dal novembre 2017 in poi, siano segnalati pregiudizi di sorta.

Nel bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e la tutela dell'unità familiare, pare in definitiva doversi attribuire peso decisivo a quest'ultimo profilo, tenuto conto degli elementi sopra evidenziati, alla luce dei quali non è comprovata l'attualità della minaccia, mentre risultano positivamente coltivati i legami familiari.

Il ricorso va in conclusione accolto.

ooooo

Nulla sulle spese, tenuto conto che il ricorrente è ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato ai sensi dell'art. 142 SPR 115/2002 .

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:

DICHIARA ILLEGITTIMO, e per l'effetto ANNULLA il decreto di espulsione 3.10.2018 pronunciato dal Prefetto di Torino nei confronti di E.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.

Così deciso in Torino il 20/06/2019

Il Giudice
dott.sa Donata Clerici

